

**Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER GLI ISCRITTI  
ALLA GESTIONE SEPARATA**

Con la Circolare n.27 del 12 febbraio 2013 l'Inps ha definito le aliquote per il periodo di imposta 2013 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, cioè coloro che dichiarano redditi derivanti da:

- ➔ collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;
- ➔ attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ➔ attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di €5.000 annuo);
- ➔ attività di amministratore di una Srl commerciale e contestuale qualifica di socio;
- ➔ vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di €6.410,26 annui);
- ➔ associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Categoria	Aliquota
Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità	20%
Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia	27,72% fino a €99.034

Il minimale di reddito per l'anno 2013 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad €15.357. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

<b>Professionisti</b>	➔ con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (17 giugno 2013, 2 dicembre 2013 e 16 giugno 2014 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
<b>Collaboratori</b>	➔ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
<b>Associati</b>	➔ dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.